

N. 13/2024 R.G. LIQ. GIUD.



TRIBUNALE DI BIELLA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato,

letta l'integrazione al programma di liquidazione, già regolarmente approvato, depositata dal Curatore ed i relativi allegati;

considerato che la ridetta integrazione riguarda il patrimonio personale dei due soci accomandatari, [REDACTED] e ne prevede la vendita con le modalità di cui all'art. 216, co. 3 CCII in ragione delle diverse irregolarità edilizie e difformità catastali riscontrate dal perito della procedura;

visto l'art. 213 co. 7 CCII;

anche in sostituzione del Comitato dei Creditori per impossibilità di costituzione ex art. 140 co. 4 CCII;

APPROVA

l'integrazione al programma di liquidazione presentata;

AUTORIZZA

gli atti di esecuzione ad esso conformi, salva la presa d'atto e l'eventuale autorizzazione di singoli atti liquidatori del Curatore ove previsto dalla legge;

INVITA

il Curatore al rispetto del termine dallo stesso indicato per la liquidazione dell'attivo ed, in caso di proroga, al rigoroso rispetto del termine massimo di cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, nonché ad avviare le attività di recupero dei crediti ed a procedere al primo esperimento di vendita entro il termine di otto mesi, salva autorizzazione al differimento che dovrà essere richiesta dal Curatore con motivazione specifica per i cespiti che richiedano un termine maggiore.

Biella, 10/06/2026

Il Giudice delegato

dott.ssa Maria Donata Garambone